

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Uscite e Mercati - Sezione "Mercato Beni e Servizi"

Roma,

Oggetto: Indagine conoscitiva sulle problematiche del prodotto *Vidatox-30*, noto anche come *Escozul*.

Elementi di aggiornamento ed integrazione.

ALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (IGIENE E SANITÀ)

ROMA

^^^^^^

1. Nell'ambito del documento di audizione consegnato lo scorso 13 settembre a codesta Commissione, i rappresentanti della Guardia di Finanza intervenuti hanno illustrato l'impatto e la consistenza dei servizi svolti dai Reparti del Corpo per la ricerca, l'individuazione e la repressione dei traffici illeciti concernenti i prodotti farmaceutici contraffatti e/o pericolosi per la salute dei cittadini.

Nell'occasione, si è fatto altresì cenno ad alcune problematiche di carattere applicativo, con particolare riguardo ad alcune partite di *Vidatox-30* che, sottoposte a sequestro ex art. 147 del D. Lgs. 219/2006 perché importate in Italia in assenza della prevista autorizzazione, sono state oggetto di provvedimento di dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Nei casi di specie, infatti, la modica quantità del prodotto importato faceva presumere ai giudici di merito un utilizzo meramente personale dello stesso e non "la finalità commerciale" che invece, sulla base di un'interpretazione giurisprudenziale sistematica, si pone come elemento necessario per la configurazione della fattispecie illecita.

Sotto altro profilo, era stata anche evidenziata l'esigenza di sottoporre ad accertamenti tecnici il prodotto farmaceutico in questione, al fine di conoscere l'effettiva composizione del *Vidatox-30* e, conseguentemente, consentire agli organi di controllo di attivare i più appropriati dispositivi normativi di contrasto contemplati dall'ordinamento.

- 2. Con riguardo al primo profilo sopra evidenziato, si ritiene che le incertezze sorte in sede di concreta applicazione della norma in questione potrebbero essere risolte da una proposta di revisione dell'art. 147 del D.Lqs 219/06 nel senso di:
 - prevedere espressamente che l'illecito si configura solo in presenza di una finalità commerciale dell'importazione; a tal fine sarebbe pertanto sufficiente integrare il comma 1 con l'inciso "al fine dell'immissione in commercio" 1;
 - modificare la natura contravvenzionale dell'illecito, elevandola a rango di "delitto": la proposta di inserire esplicitamente il dolo specifico della finalità commerciale perseguita dall'importazione illegale e non autorizzata di medicinali², infatti, porta a configurare una condotta astrattamente più grave, assimilabile a quella prevista dal delitto di cui all'art. 474 del codice penale (importazione di prodotti contraffatti "al fine di trarne profitto").
- 3. Sul versante della ribadita necessità di sottoporre il Vidatox-30 ad opportuni accertamenti di natura tecnica, si rappresenta che il Comando Regionale della Guardia di Finanza di Bari ha comunicato che, a seguito dell'operazione di sequestro eseguita lo scorso 31 luglio³ e previo assenso della Procura della Repubblica presso il locale Tribunale, l'Ufficio doganale di Bari ha prelevato 6 campioni dalle 600 confezioni di farmaco sequestrate, per il successivo inoltro al Ministero della Salute.
 - Si tratta di uno sviluppo operativo di particolare rilievo in quanto, a seguito di questi approfondimenti tecnici, si potrà effettivamente appurare, quantomeno sulla specifica partita di medicinale:
 - a. se il prodotto in questione contenga effettivamente principi attivi aventi potenziali caratteristiche curative o profilattiche, in virtù delle quali, però oggi viene asseritamente presentato come vero e proprio farmaco:

¹ Secondo la seguente formulazione "... (omissis) Le medesime pene si applicano, altresì, a chi, **al fine dell'immissione in commercio**, importa medicinali o materie prime farmacologicamente attive in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 55 ovvero non effettua o non fa effettuare sui medicinali i controlli di qualità di cui all'articolo 52, comma 8, lettera b)."

² Si pensi, in particolare, ai gravi rischi sanitari connessi alla circolazione di un farmaco che non sia stato sottoposto ad adeguata sperimentazione o a idonei accertamenti tecnici.

³ Eseguita, di concerto con l'Agenzia delle Dogane, nei confronti di un cittadino albanese, conducente di un *pullman* appena sbarcato dalla M/N "Adriatica" e proveniente da Durazzo, che veniva trovato in possesso di 600 confezioni di *Vidatox* (vgs., nel dettaglio, l'ultimo periodo di p. 8 del citato elaborato messo a disposizione di codesto Organo parlamentare - all. 1).

 b. se nello stesso siano altresì presenti sostanze contraffatte o adulterate ovvero eccipienti assolutamente inefficaci, pericolosi o nocivi.

Al ricorrere di questa seconda eventualità, infatti si renderebbe possibile ipotizzare la concreta configurabilità delle fattispecie illecite già previste dagli articoli:

- 440 c.p., che disciplina, tra l'altro, anche l'adulterazione e la contraffazione di sostanze farmaceutiche o medicinali (all. 2);
- 443 c.p., che sanziona la commercializzazione e la somministrazione di medicinali guasti (all. 3);
- o 23, comma 1, lett. s) e 25, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in base ai quali si considerano **pratiche commerciali ingannevoli o aggressive**, prevedendo apposite sanzioni amministrative comminate dall'*Antitrust*, quelle condotte che si sostanziano (all. 4):
 - in "affermazioni, contrarie al vero, attestanti che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni";
 - in "indebiti condizionamenti mediante lo sfruttamento, da parte del professionista, di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzame la decisione relativa al prodotto".

Analogamente, dal punto di vista procedurale, l'esito delle medesime analisi permetterà anche di valutare l'eventuale possibilità di procedere al **sequestro** di siti web (ex art. 354 del c.p.p.) ovvero, nel caso di server ubicato all'estero, di **inibire l'accesso** (secondo quanto previsto dagli artt. 14 e ss. del D.Lgs. 70 del 2003) alle piattaforme telematiche sulle quali i prodotti della specie vengono illecitamente posti in commercio (**all.** 5).



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA



AUDIZIONE DEL CAPO UFFICIO TUTELA USCITE E MERCATI DEL III REPARTO OPERAZIONI DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA PRESSO LA XII COMMISSIONE (IGIENE E SANITA'), DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

"Indagine conoscitiva sulle problematiche del prodotto Vidatox-C30, noto anche come Escozul."

Roma, 13 settembre 2012

Fra questi ultimi, sono due quelli sui quali ritengo opportuno focalizzare l'attenzione.

In particolare, appare rilevante il primo sequestro della serie, che è avvenuto proprio il 24 settembre 2011 presso l'aeroporto di Bari-Palese e che ha riguardato una partita di 192 confezioni di prodotto a carico di un cittadino italiano.

Nell'occasione, il passeggero fermato esibiva un buono di consegna dei citati prodotti rilasciato dalla "PHARMA-MATRIX" di Tirana, che recava quale destinatario finale una casa di cura sammarinese².

Il sequestro veniva ritualmente convalidato dalla locale A.G. che, successivamente, emetteva un "decreto penale" di condanna a carico dell'interessato, avverso il quale risulta essere stato presentato un atto di opposizione che verrà a breve esaminato in sede processuale entro la fine del corrente mese di settembre.

La seconda rilevante operazione in tale contesto è quella portata a termine nel porto del medesimo capoluogo pugliese il 31 luglio u.s., allorquando un cittadino albanese, conducente di un *pullman* appena sbarcato dalla M/N "Adriatica" e proveniente da Durazzo, veniva trovato in possesso di 600 confezioni di *Vidatox*.

² Si tratta, più in particolare, dell'ambulatorio "STELLA MARIS" della Repubblica di San Marino, struttura specializzata nell'applicazione di specifici protocolli di cura a base di Vidatox (fonte: http://www.accademiastellamaris.com/vidatox.htm).

440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. ⁽¹⁾

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni [c.p. 28, 29, 32].

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata [c.p. 64] se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali [c.p. 448] (2).

(1) A questo reato si applicano le disposizioni dell'art. 162-bis c.p., così come introdotto dall'art. 126, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale secondo quanto dispone l'art. 127 dello stesso provvedimento. I reati previsti dalla L. 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, dalla L. 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico dalla L. 31 dicembre 1962, n. 1860 dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, nonché dalla L. 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici, e dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica degli alimenti (salvo che per le contravvenzioni previste dagli artt. 8 e 14), sono esclusi dalla depenalizzazione, ai sensi dell'art. 34 dello stesso provvedimento.

La condanna per il delitto previsto in questo articolo comporta la confisca obbligatoria ai sensi *dell'art. 446 c.p.*, nonché la pena accessoria prevista nel secondo comma *dell'art. 448 c.p.*

(2) Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

443. Commercio o somministrazione di medicinali guasti.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti $^{(1)}$ è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [c.p. 28, 29, 448] $^{(2)}$.

⁽¹⁾ Vedi l'*art. 123, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*, di approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

 $^{^{(2)}}$ La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 23. Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (34)

- 1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
- a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;
- b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
- c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
- d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;
- e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;
 - f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
 - 1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
- 2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
- 3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto;
- g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;
- h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione;
- i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita;
- 1) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;
- m) salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti

dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;

- n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;
- o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore;
- p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;
- q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l'attività o traslocare;
- r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;
- s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;
- t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
- u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;
- v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;
- z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto;
- aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore;
- bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto.

(34) Articolo così sostituito dall'art. ha sostituito l'intero Capo II.	1,	comma	1,	D.Lgs.	2 agosto	2007,	n.	146,	che

Art. 25. Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento (37)

- 1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
 - a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
 - b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
- c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
- d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
- e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.

(37) Articolo così sostituito dall'art.	1,	comma	1,	D.Lgs.	2	agosto	2007,	n.	146,	che
ha sostituito l'intero Capo II.										

- 14. Responsabilità nell'attività di semplice trasporto Mere conduit -.
- 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
 - a) non dia origine alla trasmissione;
 - b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
 - c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
- 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
- 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

- 15. Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea caching.
- 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:

- a) non modifichi le informazioni;
- b) si conformi alle condizioni di accesso-alle informazioni;
- c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
- d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
- e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

		giudiziaria								
pu	ò esigere,	anche in	via d'u	rgenza,	che il	prestato	re, ne	ell'eserci	zio	delle
att	ività di cui	al comma	1, impe	disca o	ponga	fine alle	violazi	oni com	mes	se.

16. Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting -

- 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
- a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
- b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
- 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al

comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
17. Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza.
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le

informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di

3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura

l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

individuare e prevenire attività illecite.

- 354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.
- 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato $[c.p.p.\ 348]$ prima dell'intervento del pubblico ministero.
- 2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [c.p.p. 253] (1).
- 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale [c.p.p. 245]. [Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349] (2).

(1) Comma così modificato prima dall'art. 9, L. 26 marzo 2001, n. 128 e poi dall'art. 9, L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 128 del

2001 era il seguente: «2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti».

(2) Periodo aggiunto dall'art. 10, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155 e poi soppresso dall'art. 27, L. 30 giugno 2009, n. 85.